

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA  
I Sezione CIVILE**

nelle persone dei giudici:  
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente  
Dott.ssa Concetta Serino Giudice  
Dott. Antonio Gabrielli Giudice relatore  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento ex artt. 630 e 178 c.p.c. iscritto al n. XXXX del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della camera di consiglio del 08.09.2022

promossa da:

**CREDITRICE**

Reclamante originario creditore procedente

contro

**DEBITORE**

Reclamato originario debitore esecutato contumace

**TERZO PIGNORATO**

Reclamato originario terzo pignorato contumace

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

Oggetto: reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La signora **CREDITRICE** proponeva reclamo avverso l'ordinanza di estinzione emessa a seguito dell'udienza del 21.04.2021 con atto depositata in data 07.05.2021, deducendo che "la Sig.ra **CREDITRICE** in possesso di titolo di separazione, quale negoziazione assistita si attivava con azione esecutiva ai danni del coniuge Sig. **DEBITORE** per il recupero dei mantenimenti a favore del figlio **OMISSIS** per un debito maturato a decorrere dal mese di gennaio sino a Giugno 2020 per €. 2.140,40; che nella pendenza del giudizio esecutivo a favore della Sig.ra **CREDITRICE** è maturata ai danni del Sig. **DEBITORE** per le successive trascorse mensilità l'ulteriore somma di €. 2.140,40, successivamente al precedente precetto tanto che è stata anche depositata istanza per intervento nel giudizio; che l'udienza del 12.10.2020 d'ufficio veniva rinviata all'udienza telematica del 21.04.2021 a seguito della quale il Tribunale, ritenendo che: "il creditore ha iscritto la procedura a ruolo senza tuttavia depositare attestazione di conformità degli atti", che tale mancato deposito sia sanabile soltanto ove non siano trascorsi i termini di previsti per i vari tipi di esecuzione, per cui appare irrilevante una tardiva attestazione, come pure l'eventuale verifica che le copie depositate siano in effetti conformi agli originali esibiti in udienza e rilevata che tale violazione è sanzionata con la perdita di efficacia del pignoramento stesso, presupposto per il quale la procedura non può proseguire, dichiarava **ESTINTA** la procedura; che il G. E. nella richiamata ordinanza contesta l'esibizione degli originali in udienza ma di fatto nessuno fisicamente è comparso a tale udienza con la materiale impossibilità di produrre i titoli, mentre non si può ignorare l'ultimo periodo dell'art. 488, comma II, c.p.c. che continua ad attribuire al giudice dell'esecuzione la facoltà di ordinare al creditore procedente l'esibizione del titolo in qualsiasi momento e non solo nelle prime battute del procedimento espropriativo.

In realtà ciò che pare assumere rilievo non è tanto il deposito dell'attestazione di conformità in sé ma il rispetto del termine previsto nell'art. 557 III comma c.p.c. considerato, da parte della giurisprudenza, come perentorio, mentre come afferma il Tribunale di Bologna con ordinanza del 22 ottobre 2015 che ponendo l'accento sul diritto di difesa del debitore, diritto che non viene leso dall'omessa od incompleta attestazione della conformità all'originale di quanto versato nel fascicolo dell'esecuzione e che può essere tutelato dal giudice ordinando l'esibizione del titolo in originale, così da poter compiere l'accertamento di conformità della copia; che il G. E. riservatosi tuttavia si determinava per l'estinzione del giudizio con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in applicazione dell'art. 307, comma 3

c.p.c.” “ CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, predisporre l’assegnazione delle somme sino ad oggi accantonate dalla datrice di lavoro oltre a quelle che saranno di seguito trattenute ai danni del debitore ed a favore della Sig.ra CREDITRICE ai sensi dell’art. 545 comma 3 e 4 c.p.c., ossia la somma di 1/5 del credito vantato mensilmente dal debitore nei confronti della datrice di lavoro quale terzo pignorato fino a totale soddisfo del credito precettato, delle spese di procedura, di registrazione, copia e notifica del presente provvedimento e del credito fatto valere. Nessuno si costituiva nel presente reclamo .

Rileva il Collegio, preliminarmente l’ammissibilità del presente mezzo di impugnazione.

Si evidenzia, infatti, che i reclamanti hanno impugnato il provvedimento con il quale è stata dichiarata estinta l’esecuzione per inattività, provvedimento reclamabile ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Quanto alla tempestività della proposizione del presente giudizio, si osserva che l’ordinanza impugnata è stata emessa in data 21.04.2021 e che il reclamo è stato depositato in data 07.05.2021, dunque nel rispetto del termine di venti giorni fissato dalla richiamata norma.

Nel merito, il reclamo non è fondato.

Non vi è contestazione circa il mancato deposito dell’attestazione di conformità nei termini di legge Rilevato che detta norma prescrive che “...il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento”;

Sul punto il reclamante sostiene che l’art. 518 cpc al VI comma non preveda alcun termine a pena di nullità per il deposito dell’attestazione di conformità ma soltanto per il deposito degli atti.

Tale tesi non appare condivisibile in quanto l’articolo in questione non prevede il deposito separato della copia degli atti e dell’attestazione di conformità, nello specifico gli unici atti validamente depositati sono le copie attestate.

Pacifico che l’attestazione possa anche essere materialmente disgiunta dall’atto è comunque essenziale che la stessa sia depositata insieme all’atto attestato nel termine di efficacia, come chiaramente indicato “ il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro 15 giorni dalla consegna “ ( 30 per i presso terzi art. 543 cpc che è quello applicabile al caso concreto) ed ancora “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al periodo precedente” (copie conformi ) sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna”.

Irrelevante il richiamo alla possibilità del Giudice dell’esecuzione di poter richiedere in ogni momento la produzione dell’originale ex art. 488 cpc che ha scopi e finalità diversi dalla sanabilità del pignoramento che abbia perso efficacia, ed in ogni caso la norma è riferita al sono titolo esecutivo e prevede che i titoli siano stati in precedenza sostituiti da copia autentica.

Non pertinente il richiamo all’art. 22 comma 3 del C.A.D. che sebbene genericamente applicabile nel processo civile, ai sensi del comma 6 dell’art. 2, si applica soltanto se compatibile con le norme del processo civile e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico, nel caso di specie non è compatibile.

Quanto alla firma digitale dei documenti depositata, la stessa attesta unicamente la provenienza del deposito dei documenti non la loro conformità agli originali.

Ritenuto che la norma, art. 557 cpc, nel prescrivere l’adempimento a carico del procedente, non si limiti a statuire che il deposito deve avere ad oggetto le copie del titolo, dell’atto di precetto e del pignoramento, ma specifica che tali copie debbono essere ‘conformi’ agli originali;

ritenuto che la ratio della precisazione vada rinvenuta nella necessità di evitare che determinati atti e/o documenti, indispensabili non soltanto per la regolare instaurazione del giudizio, ma anche per la sua prosecuzione – i quali prima della modifica della norma dovevano essere prodotti in originale - siano depositati nel fascicolo con forme inadeguate a permettere i dovuti controlli da parte del Giudice dell’esecuzione;

ritenuto che l’attestazione di conformità rilasciata dai difensori, infatti, non sia una mera formalità ma una necessità funzionale al corretto incedere del processo, tanto che, attraverso la stessa, resa da un soggetto che a tal fine è considerato un vero e proprio pubblico ufficiale, l’ordinamento attribuisce alla copia depositata il massimo valore probatorio attribuibile ad un documento, quello cioè dell’atto

pubblico, e permette al Giudice ed alle altre parti processuali di rapportarsi alla copia come se fosse il documento originale (cfr. Tribunale di Latina sentenza 18.05.2021);  
ritenuto che anche l'eventuale tardivo deposito dell'attestazione di conformità, non possa supplire al deposito tempestivo, stante che le copie a cui fa riferimento la norma (la quale fissa un termine) non possono che essere le copie conformi di cui all'art. 543 cpc, quindi dotate di attestazione di conformità, di talché non assume rilievo il concetto di sanatoria, trattandosi d'inosservanza di un termine perentorio e non di nullità sanabile (cfr. Corte d'Appello di Milano 13.01.2017);  
Il reclamo va pertanto rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dei reclamati.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande della reclamante, così dispone:

- rigetta il reclamo;
- Così deciso in Latina, nella Camera di Consiglio del 08.09.2022

Il giudice estensore  
Dott. Antonio Gabrielli

Il Presidente  
Dott. Pier Luigi De Cinti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*